


“Relazioni con le Istituzioni”


Cronologia e lavori prodotti dal GdL della Res nazionale “Relazioni con le Istituzioni” :

2011 Incontro Nazionale dell'Economia Solidale (INES): venne rigettata la "proposta" di legge sui gas:
http://www.retecosol.org/docs/2011_GdL_Legge_L'Aquila.pdf;


Dall'incontro nazionale svoltosi a L'Aquila (e rimasto nel ricordo di tanti) seguono altri "lavori" qui riassunti:

 [2012 - Incontro gruppo legge ad Arcevia](#), in preparazione ad INES 2012;

 [2012 - Incontro gruppo legge al Furlo](#) : Sintesi incontro gruppo legge all'incontro nazionale del 2012 al Furlo.

 [2013 - Incontro gruppo legge a Bologna](#)
Sintesi incontro gruppo legge a Bologna nel dicembre 2013.

 [2013 - Incontro gruppo legge a Monopoli](#)
Sintesi incontro gruppo legge all'incontro nazionale del 2013 a Monopoli.

 [2014 - Incontro gruppo relazioni con le istituzioni a Bologna](#)
Sintesi incontro gruppo "Relazioni con le istituzioni" a Bologna nell'ottobre 2014.

Qui un sinottico con i documenti rintracciati dai partecipanti al GdL:

 [Elenco leggi sull'economia solidale](#)

Descrizione: Tabella leggi sull'economia solidale, aggiornamento giugno 2014.

"Per un'economia nuova: dai Gas alla Zeta" – ed. Altreconomia

Nel 2014 viene pubblicato il libro edito da Altreconomia, all'interno del quale trova riscontro il capitolo **“Le Relazioni con le Istituzioni”** .

Il capitolo rappresenta la sintesi dei “processi” attivati da ciascuna delle quattro regioni che hanno dato la loro disponibilità a scriverlo ovvero: Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lombardia, Emilia Romagna a cui si aggiunge la Provincia di Trento.

Elemento significativo che dà, secondo il parere del GdL un ulteriore importante valore aggiunto ad ogni paragrafo, il fatto che ciascun articolo è stato il risultato di “uno scrittore” ... che si chiama Res FVG, Res Lombardia, Res Puglia, CRESE-R, e Trentino Arcobaleno.

Qui trovate la versione integrale dell'impegno nel quale ciascuno di noi (rete) ha dedicato parte del suo tempo a beneficio della rete stessa.

Precisiamo solo che il lavoro è già autorizzato da Altreconomia):
<http://www.economiasolidale.net/content/leconomia-solidale-e-le-istituzioni>

Aggiornamento al 18/02/2015

Ulteriori aggiornamenti pervenuti dai territori: Trento ed E-R stanno lavorando per rendere applicative le rispettive leggi (provinciali e regionali) che considerano diversi aspetti dell'economia solidale.

Al link di seguito indicato si trova la L.R.19/2014 alla quale si è giunti dopo un periodo quasi triennale (Ottobre 2011 - Luglio 2014) durante il quale gruppi, informali e non, si sono incontrati concordando inizialmente sulla necessità di individuare un linguaggio comune da utilizzare.

A breve, dopo le elezioni del nuovo Consiglio Regionale del 23 Luglio 2014, riprenderemo il processo che ha connotato l'attività svolta dalla rete, dandogli la stessa impostazione dei tre anni precedenti.

Gli elaborati prodotti in rete dai GdL tematici, approvati in successive plenarie della rete all'unanimità, sono disponibili sul sito www.creser.it.

Anche il testo della legge ha seguito lo stesso iter (approvato in plenaria). Ciascuna scheda (proposta di legge compresa) è stata discussa in diverse occasioni con i Consiglieri Regionali, e con i tecnici che questi ultimi mettevano a disposizione per gli opportuni approfondimenti e verifiche.

L.R. 19/2014: <http://www.creser.it/node/214>.

Il testo della legge - che potrebbe diventare nazionale in presenza di un processo condiviso - potrebbe essere utile per ... cominciare qualche riflessione.

La L.R. 19/2014 consta di 10 articoli; di seguito una sintesi dei contenuti di ciascun articolo:

(le parole Emilia-Romagna sono state sostituite da puntini per lasciare spazio alla nostra immaginazione).

*Unico commento, credo condivisibile da tutti: è confortante sapere che un elaborato per noi importante - **Le Colonne dell'Economia Solidale** – adesso sono i riferimenti citati da una Legge.*

Articolo 1

Con l'articolo 1 la Regione riconosce e sostiene l'economia solidale come modello economico, sociale e culturale e come strumento per affrontare la crisi economica, ambientale ed occupazionale. La Regione riconosce i principi cardine su cui poggia l'economia solidale, identifica gli obiettivi cui è finalizzata e gli ambiti e settori in cui opera e si sviluppa.

Articolo 2

L'articolo espone le finalità del progetto di legge, ossia il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno della Regione a tutte le aggregazioni di cittadini e operatori economici nati per promuovere la cultura e le prassi dell'economia solidale (come le Reti di Economia Solidale, i Distretti e i Gruppi di Acquisto); il riconoscimento delle forme di coordinamento e rappresentanza di

questi soggetti come interlocutori privilegiati nei rapporti con le istituzioni; la promozione dei principi e delle prassi dell'economia solidale attraverso una serie di misure di sostegno.

Articolo 3

Nell'articolo sono esplicitate alcune definizioni presenti nel testo di legge: Reti di Economia Solidale, Distretto di Economia Solidale, Gruppi di Acquisto Solidale, agricoltura contadina di prossimità; prodotti da filiera corta; Beni Comuni; Sistemi Locali di Garanzia Partecipata; abitare solidale; Finanza etica, mutualistica e solidale; sistemi di scambio non monetari.

Articolo 4

L'articolo definisce le misure di sostegno che la Regione adotta per valorizzare, promuovere e sostenere lo sviluppo dell'economia solidale. Si riconosce l'applicazione dei Sistemi Locali di Garanzia Partecipata; si incentiva l'inclusione di aziende e imprese nel circuito dell'economia solidale; si promuove l'informazione delle prassi e dei principi; si sostiene la creazione di Centri per l'economia Solidale anche mediante la concessione di spazi e locali a titolo non oneroso.

Nell'articolo si individuano inoltre specifici strumenti orientati alla promozione dell'economia solidale nei vari settori: agroalimentare, dei servizi, dei beni comuni e dei servizi collettivi, settore abitativo e settore della finanza etica, mutualistica e solidale.

Articolo 5

L'articolo definisce gli strumenti di cui si dota la Regione per l'attuazione della presente legge: l'istituzione di una Delega o Assessorato deputato al settore dell'economia solidale; l'organizzazione di un Forum Regionale dell'economia solidale; l'istituzione di un Tavolo Regionale permanente per l'economia solidale; l'attivazione di un Osservatorio dell'economia solidale e di un portale web dedicato.

Articolo 6

Con l'articolo 6 si individuano i caratteri e le competenze del Forum Regionale dell'Economia solidale. Vi partecipano i soggetti dell'economia solidale al fine di proporre obiettivi e linee di intervento per l'attuazione della legge. I componenti del Forum designano i rappresentanti al tavolo Regionale permanente dell'economia solidale secondo modalità che saranno disciplinate da atto di Giunta. La Giunta individua inoltre i criteri per l'accesso e la partecipazione ai lavori del Forum.

Articolo 7

L'articolo 7 definisce il Tavolo regionale per l'economia Solidale. E' lo strumento istituzionale che deve attivare le misure di sostegno per la promozione dell'economia solidale. E' presieduto dal titolare della Delega o dall'Assessore competente ed è formato dai rappresentanti dei soggetti dell'economia solidale designati dal Forum e dai funzionari degli uffici tecnici regionali competenti. Composizione e operatività del Tavolo sono disciplinati da atto di Giunta.

Articolo 8

L'articolo 8 illustra le attività dell'Osservatorio dell'economia solidale dell'.....: verificare e monitorare le attività realizzate e predisporre analisi e rapporti annuali relativi al circuito

dell'economia solidale in Regione, anche su scala territoriale. Compito di questo organo consultivo della Regione è inoltre quello di elaborare indicatori di benessere, equità e solidarietà, anche in coerenza con gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) individuati da Istat e CNEL. La composizione dell'Osservatorio è disciplinata da atto di Giunta.

L'articolo sancisce inoltre l'attivazione di un portale web dedicato all'economia solidale e finalizzato, nello specifico, alla divulgazione dei dati, degli strumenti e degli interventi attivati.

Articolo 9

L'articolo 9 definisce le modalità di controllo e di valutazione sull'attuazione della legge. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente e con successiva periodicità biennale, la Giunta, anche avvalendosi dei dati elaborati dall'Osservatorio, presenta alla Commissione regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. E' quindi l'Assemblea Legislativa che esercita il controllo sulla normativa in atto e ne valuta i risultati. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata sul provvedimento.

Articolo 10

L'articolo 10 chiarisce con quali risorse finanziarie si provvede all'attuazione della presente legge.
